

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMO

Autorizzazione a cedere al comune di Spezzano della Sila  
un compendio demaniale

*Presentata l'11 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È tempo ormai di razionalizzare l'utilizzazione del suolo demaniale al fine di permetterne un uso a tutti i cittadini.

L'attuale destinazione dei compendi demaniali, ormai da tempo, è oggetto di riflessione per il legislatore tanto è vero che si possono rammentare nel 1975 la legge 4 agosto 1975, n. 407, relativa alla cessione del compendio demaniale al comune di Montelibretti, nel 1983 la legge 8 aprile 1983, n. 113, recante disposizioni in materia di trasferimenti al patrimonio disponibile di beni demaniali marittimi del comune di Praia a Mare e nel 1992 la legge 5 febbraio 1992, n. 177, che dettò le norme riguardanti la cessione a privati delle aree demaniali delle province di Belluno, Como, Bergamo, Rovigo.

In effetti molte zone demaniali sono occupate da edifici pubblici, case di civile abitazioni, alberghi, strade, piazze e giardini. Da ciò si evince che è necessario superare l'antica disputa sulla destinazione dei suoli per ottimizzarne l'utilizzazione.

La presente proposta di legge, in analogia con quanto disposto dalla legge 8 aprile 1983, n. 113, per il comune di Praia a Mare sito sulla costa tirrenica cosentina, prevede la concessione dell'autorizzazione a cedere al comune di Spezzano della Sila il compendio demaniale ivi esistente.

In tale prospettiva si consentono, da un lato, la sanatoria di tutte le situazioni abusive esistenti, e, dall'altro, la possibile urbanizzazione di tutte le zone marittime che peraltro risultano snaturate delle loro caratteristiche demaniali.

Un altro effetto non certo trascurabile è quello di prevenire future sanatorie per le costruzioni che continuano ad essere inserite nei territori delle località suddette, senza ignorare il vantaggio di poter estendere a tali zone i piani regolatori dei comuni evitando così l'attuale lottizzazione selvaggia.

Del resto l'espandersi del turismo inevitabilmente provoca nuovi insediamenti.

A questo punto, in una visione realistica delle situazioni presenti e future non resta che sanare quanto già costruito at-

traverso l'autorizzazione a cedere il citato compendio demaniale e contemporaneamente consentire all'erario l'incasso di denaro che altrimenti non entrerebbe mai nelle casse dello Stato.

Nonostante gli evidenti riferimenti alla legge n. 113 del 1983 è necessario precisare che essa viene presa in considerazione con le modifiche proposte dal disegno di legge atto Senato n. 608 della XIII legislatura, il quale intendeva favorire l'equo contemperamento tra gli interessi dello Stato e le finalità sociali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Spezzano della Sila del compendio demaniale ricadente nella frazione di Camigliatello Silano del medesimo comune e nella contrada Muccone del comune di Bisignano, in provincia di Cosenza.

## ART. 2.

1. Il prezzo di vendita del compendio di cui all'articolo 1 è determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'ufficio delle entrate competenti per territorio secondo i seguenti criteri:

*a)* per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore commerciale del suolo occupato valutato in base alle caratteristiche originarie, con riguardo al solo terreno;

*b)* per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

2. Contro le determinazioni dell'ufficio tecnico erariale di cui al comma 1 è ammesso ricorso, nel termine di un mese, al tribunale competente per territorio, il quale provvede all'accertamento mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio.

3. Dalla data di presentazione del ricorso di cui al comma 2 sono sospesi tutti i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

## ART. 3.

1. La vendita di cui all'articolo 2 è condizionata dall'obbligo del comune di Spezzano della Sila di:

a) vendere a trattativa privata lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari che abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature;

b) non maggiorare, per i privati, il prezzo di vendita dei terreni oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento alle disposizioni della presente legge;

c) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente ai procedimenti giudiziari in corso e a quelli che eventualmente dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alla pretese dei terzi costruttori.

## ART. 4.

1. I contratti di compravendita delle aree di cui all'articolo 1 devono essere stipulati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 2.

2. Ove il contratto di compravendita non sia stipulato entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del tribunale di cui all'articolo 2, comma 2, il trasferimento ha luogo di diritto.

3. Il prezzo deve essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Se il compratore non provvede al pagamento del prezzo, l'amministrazione deve intimare, per iscritto, di adempiere entro tre mesi, con avviso che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

5. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 2, è fatto su

ricorso al tribunale del luogo ove é sita l'area acquistata.

6. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime.

ART. 5.

1. È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto di compravendita.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0004630\*